Il Regolamento europeo sul ripristino della natura come strumento per migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e dei suoli degradati

15 gennaio 2026

Teresa Federico e Daniele Rignanese

Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque

Regolamento (UE) 2024/1991 sul Ripristino della Natura

- **Il Regolamento (UE) 2024/1991 sul Ripristino della Natura** entrato in vigore il 18 agosto 2024, è uno strumento giuridicamente vincolante e di diretta applicazione per tutti gli Stati Membri. Derivato dalla Strategia dell'Unione Europea sulla Biodiversità per il 2030, il regolamento stabilisce obiettivi ambiziosi, tra cui il recupero della biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il miglioramento della sicurezza alimentare.
- Il Regolamento crea un quadro giuridico comune per il ripristino di ecosistemi, habitat e specie degradati su tutto il territorio terrestre e marittimo dell'UE, basandosi e integrando la legislazione UE esistente.

Regolamento (UE) 2024/1991 sul Ripristino della Natura

- I target quantitativi sono estremamente sfidanti: mettere in atto misure di ripristino su almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e su tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. È stata sottolineata la novità dell'approccio, che sposta il focus dalla sola protezione al ripristino attivo degli ecosistemi degradati.

Differenze con altre normative

- Ripristino, e non solo protezione
- L'ambito di applicazione è più ampio e il focus è diverso
- Obiettivi di ripristino specifici e misurabili con impegni vincolati nel tempo per gli Stati membri

Regolamento Europeo sul Ripristino della Natura

Le tematiche di competenza della DG USSA collegate al Regolamento Europeo sul Ripristino della Natura

ecosistemi urbani e

ecosistemi acquatici,

ed in modo trasversale **l'adattamento ai cambiamenti climatici**.

Il contributo del Regolamento (UE) 2024/1991 all'adattamento ai cambiamenti climatici

Considerato (65)

[…] Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi […]

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;

Articolo 14 (Preparazione dei piani nazionali di ripristino)

9. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino.

Il contributo del Regolamento (UE) 2024/1991 all'adattamento ai cambiamenti climatici

Articolo 15 (Contenuto del piano nazionale di ripristino)

3. Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino:

t) una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tenga conto degli elementi seguenti:

ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;

iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;

Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) - *approvato con DM n. 434 del 21-12-2023*

Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici *– istituito con DM n. 455 del 16-12-2025*

Il Regolamento (UE) 2024/1991 e gli ecosistemi urbani

Per gli aspetti degli *ecosistemi urbani* il Regolamento si inserisce in un quadro normativo europeo e nazionale in forte evoluzione. Ricordiamo ad esempio:

- La nuova *Direttiva Europea sul Suolo (**Soil Monitoring Law**)* che introduce un sistema comune di monitoraggio del suolo.
- Gli obiettivi dell'*Agenda 2030* per lo sviluppo sostenibile.
- L'iniziativa nazionale come il "*Fondo per il contrasto al consumo di suolo*"

Il Regolamento (UE) 2024/1991 ed il consumo di suolo ed il degrado del suolo

DIRETTIVA (UE) 2025/2360 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo

Quadro di monitoraggio

- Monitoraggio e valutazione della salute di tutti i suoli
- quadro di monitoraggio solido e coerente con dati comparabili.
- Schemi di **campionamento** per il monitoraggio, sulla base di una **metodologia comune dell'UE**

Valutazione della salute del suolo

- **Descrittori del suolo** comuni (parametri fisici, chimici e biologici).
- **Valori obiettivo sostenibili**, non vincolanti e **valori limite operativi**, fissati a livello di Stato membro
- Prime fasi verso il monitoraggio della biodiversità del suolo

Il Regolamento (UE) 2024/1991 e il consumo di suolo ed il degrado del suolo

DIRETTIVA (UE) 2025/2360 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo

Mitigazione del consumo di suolo

- Monitoraggio del consumo di suolo
- Principi di mitigazione con particolare attenzione agli aspetti maggiormente visibili: **l'impermeabilizzazione e la rimozione del suolo**.

Gestione della contaminazione del suolo

- Registri
- Siti potenzialmente contaminati
- Elenchi di attività e sostanze
- Prime fasi verso il monitoraggio delle PFAS e dei pesticidi.

Principali obiettivi e indicatori a livello globale, europeo e nazionale relativi al consumo e al degrado del suolo

United Nations

Agenda 2030

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

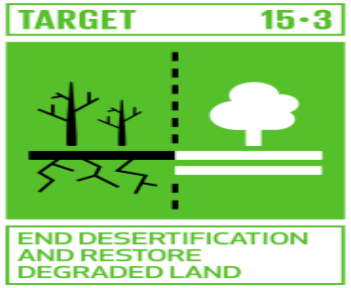

2023
2030
2050

Obiettivi riduzione
Land take hierarchy
No net land take

2030

Azzeramento del consumo di suolo netto

Piano per la Transizione Ecologica (PTE) approvato con la delibera del Comitato interministeriale per la Transizione Ecologica 8 marzo 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2022, n. 138

Il Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

Cerca

HOME | IL MINISTRO | MINISTERO | TEMI | MEDIA | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | PNRR

Home / Temi / Suolo / Iniziative

Iniziative

Fondo per il Contrasto al consumo di suolo

Il Fondo per il contrasto al consumo del suolo è stato istituito con legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022. Il Fondo per il contrasto al consumo del suolo potrà finanziare interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano tesi a contrastare il consumo del suolo con la finalità di avviare azioni di "ripristino" delle superfici di suolo "consumato", invertendo così il fenomeno verso un bilancio neutro sul consumo di suolo. Gli interventi di recupero all'interno dei perimetri cittadini hanno l'obiettivo principale di "rinaturalizzare" suoli degradati, per restituire loro le funzioni naturali che erano anche quelle di contenimento ed equilibrio dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche la cui compromissione può produrre tragedie legate al dissesto idrogeologico. Tale fondo sarà indispensabile per programmare, finanziare e monitorare azioni ed interventi che possano contribuire alla salvaguardia del suolo e al contrasto dei fenomeni di degrado di suolo, compreso il consumo di suolo.

Il **DM n. 2 del 02.01.2025 - pdf**, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti, fissa i criteri di riparto del Fondo da 160 milioni di euro per il contrasto al consumo di suolo. Le risorse saranno impiegate per la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano. Per la ripartizione delle risorse sono stati considerati parametri quali la superficie territoriale investita dalle problematiche ambientali, la popolazione residente e la densità di suolo consumato. La modalità di programmazione degli interventi prevede la stipula di accordi di programma tra le Direzioni generali regionali e la Direzione del MASE competenti in materia di consumo di suolo: ciò consentirà di effettuare in tempi rapidi le modifiche e gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari. La programmazione degli interventi prevede il coinvolgimento attivo di tutti gli enti territoriali coinvolti. Si prevede una prima e importante fase di valutazione di ammissibilità operata dalle regioni sulla base delle richieste di finanziamento avanzate dai rispettivi enti locali, e una seconda fase di istruttoria tecnica da parte delle Autorità di bacino distrettuali e una terza fase di verifica della significatività ambientale da parte del MASE con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA."

Il Fondo per il contrasto al consumo di suolo

- Le iniziative nazionali come il "***Fondo per il contrasto al consumo di suolo***" e le proposte di legge sulla rigenerazione urbana possono rappresentare strumenti operativi e normativi per l'attuazione degli obiettivi europei.
- **Il Fondo** è una misura nazionale concreta e già operativa, avviata dal MASE nel 2022 con la relativa legge finanziaria, le cui azioni possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripristino per gli ecosistemi urbani.
- Nasce al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ed è teso a contrastare il consumo di suolo e a preparare il sistema Paese agli obblighi normativi europei, anticipando di fatto le logiche del ripristino.
- Lo stanziamento complessivo è di 160 milioni di euro fino al 2027. Le risorse sono ripartite tra le regioni sulla base di parametri quali estensione territoriale, popolazione e densità del consumo di suolo.

Il Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Il MASE, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha elaborato il **DM n. 2 del 2025** per la definizione dei criteri di riparto e le modalità di programmazione degli interventi.

Programmazione degli interventi

Le proposte progettuali seguono un flusso che parte dai Comuni, passa attraverso una valutazione di ammissibilità delle Regioni e un'istruttoria tecnica delle Autorità di Bacino, per arrivare alla valutazione finale sulla significatività ambientale del MASE e ISPRA.

I criteri di valutazione premiano interventi di rinaturalizzazione già programmati in precedenza, interventi cofinanziati, interventi compatibili con la pianificazione di bacino in senso lato e che possono contribuire in qualche modo alla mitigazione del rischio idrogeologico, la significatività ambientale, ovvero per interventi prossimi ai centri abitati, con maggiore estensione, con recupero di acque meteoriche irrigue e l'alta percentuale di copertura arborea prevista.

Il Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Gli Interventi ammissibili:

Gli interventi si dividono in due categorie: le *lavorazioni primarie*, che includono l'obbligatoria de-impermeabilizzazione di superfici artificiali e il ripristino a verde delle superfici, e le *lavorazioni secondarie*, che possono comprendere piccole demolizioni, piantumazioni, realizzazione di sistemi per il recupero delle acque meteoriche e altre opere accessorie.

Stato dell'arte:

È stata presentata la situazione delle proposte caricate sulla piattaforma Rendis.

Sono pervenuti 160 progetti per un valore totale richiesto di 140 milioni di euro (dato provvisorio al 30 dicembre 2025).

Questo dato evidenzia una forte domanda, confermando la necessità e l'urgenza di tali interventi, anche per il futuro.

Piano Nazionale di Ripristino (PNR)

- Con l'adozione del Regolamento, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, sono chiamati a elaborare un proprio **Piano Nazionale di Ripristino (PNR)**. Questo piano dovrà illustrare come il nostro Paese intende raggiungere gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal regolamento UE.
- Il ripristino della natura è una sfida comune a tutta la società, che richiede un approccio collaborativo tra i diversi settori e l'integrazione delle prospettive di tutti i soggetti coinvolti.
- La **redazione del Piano Nazionale di Ripristino** è un processo complesso che richiede una governance chiara e strutturata. Il coordinamento generale come già detto è affidato al MASE, con competenze specifiche su ecosistemi terrestri, marini e urbani, e al MASAF per gli ecosistemi agricoli e forestali. ISPRA assume il ruolo di responsabile tecnico-scientifico, con il compito di predisporre il piano, elaborare linee guida e curare il coordinamento con i ministeri e la comunicazione.

Piano Nazionale di Ripristino (PNR)

Struttura generale del format del Piano Nazionale di Ripristino

Il piano dovrà seguire un format definito dalla Commissione Europea, articolato in quattro parti (A, B, C, D).

- **Parte A -Informazioni generali**
- **Parte B -Approccio nazionale, per articolo (esempio articolo 4)**
- **Parte C –Misure**
- **Informazioni supplementari**
- **Misure del Piano**

La Parte C (Misure) è il cuore del piano e dovrà contenere un elenco dettagliato delle azioni. Le misure potranno essere definite a vari livelli (nazionale, regionale, provinciale, comunale) e potranno essere sia generali (applicabili a un intero territorio) sia specifiche (con una delimitazione precisa dell'area di intervento). Esempi includono interventi di rinverdimento, de-impermeabilizzazione e l'adozione di Nature-Based Solutions.

Piano Nazionale di Ripristino (PNR)

Tempistiche e sfide

La timeline per la redazione del piano è estremamente sfidante:

Prima bozza del piano: *28 febbraio 2026,*

Invio alla Commissione Europea: *31 luglio 2026,*

Versione finale (post osservazioni della Commissione): *31 agosto 2027*.

Le principali difficoltà risiedono nei tempi stretti, nella necessità di completare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e nel fatto che il regolamento è già in vigore, rendendo ogni trasformazione del territorio avvenuta dal 2024 in poi già soggetta ai suoi vincoli.

Piano Nazionale di Ripristino (PNR)

Contenuti (misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino)

Riguarderanno tra l'altro:

- ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- ecosistemi marini
- ecosistemi urbani
- connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- popolazioni di impollinatori
- ecosistemi agricoli
- ecosistemi forestali
- messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi.

Sono costituiti Tavoli tecnici e Osservatori a supporto delle attività.

Gli ecosistemi urbani nel regolamento EU

Articolo 14: Preparazione dei piani di ripristino

Gli Stati Membri determinano e mappano le aree degli ecosistemi urbani di cui all'art.8 per tutte le loro città, paesi e sobborghi.

Articolo 3: Definizioni

- Unità Amministrativa Locale (LAU) ai sensi del Regolamento (CE) 1059/2003) classificate come "città", "piccole città" o "sobborghi"
- Aree sub-comunali classificate come "città", "piccole città" o "sobborghi"

Gli ecosistemi urbani nel regolamento EU

Articolo 8: Ripristino degli ecosistemi urbani

Obiettivi: Il regolamento impone target vincolanti e non derogabili:

nessuna perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura della volta arborea entro il 31 dicembre 2030 (rispetto ai livelli del 2024),

e un loro progressivo incremento a partire dal 2031.

Regolamento sul ripristino della natura ed ecosistemi fluviali

Articolo 4

- Ripristino dei tipi di habitat inclusi nell'allegato 1 del Regolamento che non sono in buone condizioni per riportarli ad uno stato buono;
- Ripristino dei tipi di habitat inclusi nell'allegato 1 del Regolamento in aree che non ospitano tali tipi di habitat
- Ripristino degli habitat delle specie
- Non deterioramento

Articolo 9

- Inventario delle barriere artificiali
- Rimozione delle barriere partendo da quelle obsolete
- Miglioramento delle funzioni naturali delle pianure alluvionali
- Mantenimento delle connettività fluviale e delle funzioni delle relative pianure alluvionali

Normative europee e nazionali in materia di acque

Regolamento sul ripristino della natura ed ecosistemi fluviali

Il ripristino della connettività fluviale contribuisce all'obiettivo della **strategia UE sulla resilienza idrica** di ripristinare e proteggere il ciclo naturale dell'acqua "dalla sorgente al mare" annullando frammentazioni che impediscono il flusso naturale, alterano l'ecosistema e aggravano scarsità idrica, alluvioni e degrado delle acque.

La rimozione delle barriere e il ripristino della connettività persegue l'obiettivo stabilito dalla **Strategia UE per la biodiversità** che prevede che entro il 2030 sia ripristinata la connettività di almeno 25.000 km di fiumi europei.

Il regolamento va ad intersecare gli obiettivi specificati nell'articolo 4 della **Direttiva 2000/60/CE**, recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 152/2006.

Regolamento sul ripristino della natura ed ecosistemi fluviali

Quali contributi apporta il ripristino della connettività fluviale al raggiungimento del buono stato?

- Riduzione processi di incisione dell'alveo
- Riduzione perdita di biodiversità
- Riduzione degradazione Habitat

★ Prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali

- Riduzione della frammentazione degli habitat (funzioni e struttura)
- Miglioramento dispersione e migrazione specie ittiche e altri organismi acquatici
- Miglioramento della continuità dei processi
- Ripristino della dinamica naturale dei sedimenti

★ Miglioramento degli elementi di qualità biologica, chimico-fisici ed idromorfologici

- Aumento capacità autodepurazione
- Aumento resilienza ai cambiamenti climatici
- Integrazione DQA con altre Direttive (es. Habitat)

★ Miglioramento dello stato ecologico attraverso benefici indiretti

Regolamento sul ripristino della natura ed ecosistemi fluviali

Le rimozioni delle barriere sono interventi e, in alcuni casi, potrebbero, creare un deterioramento della qualità dei corpi idrici

Fondamentale in caso di deterioramento che siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 4 comma 7 della Direttiva 2000/60/CE → Anche in caso di deterioramento temporaneo in base alla sentenza della Corte di giustizia C 525/20